

Data 20.04.2026

Protocollo/A1012C

A TUTTI I CONCORRENTI

Classificazione 2.70.10

Oggetto: 1/2026 Procedura aperta telematica per l'affidamento di servizi specialistici integrati di gestione, manutenzione ed adeguamento del sistema di controllo e supervisione accessi e antintrusione del nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte in Torino Piazza Piemonte, 1. **CIG N. BAE1138663 – Chiarimenti.**

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute da parte di alcuni Operatori Economici, in merito alla procedura in oggetto, si precisa quanto segue:

QUESITO N. 1

Premesso che: il disciplinare qualifica l'affidamento come appalto di servizi specialistici integrati (CPV 72250000-2); tra le attività oggetto dell'appalto risultano tuttavia ricomprese anche prestazioni di adeguamento e intervento su impianti di controllo accessi e antintrusione, potenzialmente riconducibili a lavorazioni di natura impiantistica; il disciplinare non riporta alcuna indicazione in merito a categorie SOA (OG/OS) né alle relative classifiche; si chiede di chiarire espressamente:

1. se le attività di adeguamento impiantistico previste nell'appalto debbano essere qualificate come lavori ai sensi del D.Lgs. 36/2023, ovvero se le stesse siano da considerarsi meramente accessorie e ricomprese nell'ambito dell'appalto di servizi;
2. in caso di qualificazione, anche parziale, come lavori, quali siano le categorie SOA richieste (ad es. OS5, OS30 o altre) e le relative classifiche, nonché se le stesse debbano essere possedute direttamente dall'operatore economico partecipante o possano essere soddisfatte mediante subappalto o avvalimento;
3. in caso di conferma della natura di appalto di servizi, si chiede di precisare che: non è richiesto il possesso di attestazione SOA ai fini della partecipazione; le eventuali attività impiantistiche siano eseguibili mediante operatori in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. 37/2008, anche tramite subappalto qualificato.”

RISPOSTA

Riguardo al punto 1 della richiesta di chiarimenti si conferma che, come indicato nella voce A della Tabella dei corrispettivi riportata al paragrafo 18 del Capitolato Speciale d'Appalto nonché al Paragrafo 4 del Disciplinare di gara, le attività di adeguamento e intervento su impianti di controllo accessi e antintrusione sono "Attività di adeguamento inerenti Servizi e fornitura di Sistemi Integrativi" (prestazioni di cui ai paragrafi 6.1, 6.2, 6.3 del Capitolato Speciale d'Appalto) in cui la componente manodopera è meramente accessoria.

Chiarito quanto sopra in merito alle predette attività di adeguamento, in riscontro ai punti 2 e 3 della richiesta di chiarimenti si conferma altresì che il Disciplinare di gara non prevede alcuna qualificazione per l'esecuzione di lavori in categorie SOA in quanto l'appalto non contempla attività riconducibili alle declaratorie di opere generali o specializzate di cui alla Tabella A all'Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

In riscontro al punto 3 della richiesta di chiarimenti si conferma inoltre quanto previsto dal Disciplinare di gara nel paragrafo Condizioni Particolari di Esecuzione (cfr. pag. 9 Disciplinare) il quale testualmente recita:

"L'abilitazione ai sensi dell'art. 3, Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22 gennaio 2008, all'esercizio delle attività di installazione/manutenzione degli impianti all'interno degli edifici di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) può essere posseduta dall'Operatore economico in fase esecutiva con la conseguenza che la mancanza dell'abilitazione non è preclusiva alla partecipazione alla procedura di gara.

Pertanto, l'Operatore economico potrà partecipare alla gara ma, in fase di verifica dei requisiti di esecuzione, ovvero prima della stipula del contratto, dovrà possedere, direttamente o, obbligatoriamente, mediante subappalto da dichiarare in sede di offerta o mediante avvalimento, tutti i relativi requisiti di cui al D.M. n. 37/2008 art. 3 e art. 1, comma 1, lettere a) e b). Tali attività possono essere eseguite dall'aggiudicatario solo se in possesso della specifica qualificazione/abilitazione; diversamente, è obbligatorio dichiarare in sede di offerta di voler affidarne l'esecuzione in subappalto ad imprese in possesso della relativa qualificazione/abilitazione".

QUESITO N. 2

Si segnala la mancanza del DGUE in formato XML

RISPOSTA

L'Operatore Economico può compilare il DGUE reso disponibile in formato editabile sulla piattaforma ("Documentazione di gara") oppure caricarlo (aggiornato alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.) già compilato e firmato digitalmente utilizzando esclusivamente files con estensione pdf o p7m non RAR.

QUESITO N. 3

Il Disciplinare richiede, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di una valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA33. Tanto premesso, si rappresenta che la scrivente è in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da organismo accreditato, afferente al settore IAF 28 (Costruzioni), il cui campo di applicazione ricomprende attività strettamente connesse e funzionalmente integrate con i servizi oggetto di affidamento, con particolare riguardo alla progettazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti elettronici di sicurezza (antincendio, antintrusione, controllo accessi, TV-CC, etc).

Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler chiarire:

1. se il requisito relativo al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA33 debba intendersi in senso strettamente formale, ovvero quale requisito tassativo e non derogabile;
2. ovvero se possa ritenersi soddisfatto anche mediante certificazioni afferenti a settori diversi (quali IAF 28), purché: o il campo di applicazione del certificato risulti coerente e pertinente rispetto alle dei processi organizzativi e dei sistemi di gestione della qualità rispetto a quelli richiesti per il settore EA33;

Si evidenzia, in via collaborativa, che una interpretazione sostanziale del requisito, orientata alla verifica dell'effettiva idoneità del sistema di gestione della qualità e non al mero codice EA/IAF formalmente attribuito, risulterebbe coerente con i principi di massima partecipazione e concorrenza, conforme ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza di cui al Codice dei Contratti Pubblici, in linea con l'orientamento giurisprudenziale che valorizza la sostanza dei requisiti rispetto al dato meramente formale, ove sia garantito il medesimo livello qualitativo.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler confermare la possibilità di partecipazione alla procedura anche per operatori economici in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 in settore diverso da EA33, purché idonea, pertinente e sostanzialmente equivalente rispetto ai servizi oggetto dell'appalto.

RISPOSTA

Con riguardo al sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 33 si conferma quanto previsto al Paragrafo 7.3 Punto 2 del Disciplinare di gara ai sensi del quale tale sistema è fornito mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 79, comma 1 del Codice, la Stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

In ogni caso si ricorda che l'Operatore economico può partecipare alla gara anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e che in tal caso il Disciplinare di gara al paragrafo 7.4 stabilisce che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di cui ai punti 7.2 e 7.3 potranno essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso (Vd. Sentenza Corte di Giustizia 28.4.2022 – Causa C – 642/2020). La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 68 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

QUESITO N. 4

In riferimento al criterio migliorativo C.2 si richiede se eventuali nuovi apparati di centralizzazione afferenti l'impianto allarme intrusione, debbano avere un grado di sicurezza minimo ai sensi della norma CEI EN 50131.

Inoltre si richiede se, al termine delle migliorie apportate per ampliare il perimetro dei requisiti del sistema attuale descritti nei paragrafi 5.3.1, 5.3.2 e 6.2.2 del CSA, l'impianto allarme intrusione debba avere un livello di prestazione minimo ai sensi della norma CEI 79-3:2024.

RISPOSTA

Si conferma che eventuali nuovi apparati di centralizzazione afferenti l'impianto di anti-intrusione e di controllo accessi debbano rispettare i requisiti minimi individuati dalla normativa vigente. Come riportato sul CSA, ogni normativa richiamata si intende aggiornata con eventuali successive integrazioni e modifiche. L'elenco ivi riportato è a titolo indicativo e non esaustivo.

L'Appaltatore è quindi tenuto ad osservare i requisiti delle norme tecniche vigenti al momento dell'effettuazione delle prestazioni per gli impianti affidati in manutenzione e oggetto di ammodernamento, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata citata o meno.

QUESITO N. 5

1) All'interno del CSA, Pagg. da 132- 145, sono riportate alcune tavole illustrative dell'Architettura relativa all'attuale sistema di antintrusione e controllo accessi da cui si ricavano informazioni circa la consistenza impiantistica delle Torre e del Centro Servizi ma sembrano mancare le informazioni relative alla Corte e Parcheggi.

Si chiede se possibile di fornire tale integrazione per una completa valutazione;

2) All'interno del Disciplinare di Gara al Par. 17 Criteri di aggiudicazione, subcriterio C.1 il punteggio massimo è stabilito in 5 punti mentre la scala di assegnazione in funzione della riduzione temporale prevede 6, 4 e 2 punti.

Si chiede di chiarire;

3) Con riferimento ai requisiti di partecipazione indicati nel Disciplinare di gara al paragrafo 7.3, si chiede conferma che, ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale (servizi analoghi svolti negli ultimi 10 anni), sia ritenuto ammissibile l'inserimento di contratti tuttora in corso di esecuzione (contratti aperti), stipulati con committenti diversi.

A tal fine, si chiede altresì conferma che il raggiungimento della soglia economica minima richiesta possa essere comprovato mediante l'esibizione dei Stati Avanzamento Lavori (SAL) maturati e delle relative fatture regolarmente quietanzate per la quota parte di servizio già eseguiti.

RISPOSTA

Con riferimento al punto 1 della richiesta di chiarimenti a riguardo delle informazioni relative alla Corte e ai Parcheggi si rendono disponibili i documenti in possesso della S.A. dai quali è possibile valutare la consistenza impiantistica delle relative aree. Vedi allegati.

Con riferimento al punto 2 della richiesta di chiarimenti si conferma che il punteggio massimo all'interno del Disciplinare di Gara al Paragrafo 17 Criteri di aggiudicazione, subcriterio C.1 (Migliorie Tempi di Adeguamento dell'impianto (T) è stabilito in 5 punti in quanto nella scala di assegnazione del punteggio in funzione della riduzione temporale per mero refuso è stato riportato 6, 4 e 2 punti in luogo di 5, 4 e 2 punti.

Con riferimento al punto 3 della richiesta di chiarimenti si confermano le previsioni del Disciplinare di gara di cui al paragrafo 7.3 al punto 1 ai sensi del quale con riguardo all'esecuzione negli ultimi dieci anni per committenti pubblici o privati di almeno n. 3 servizi analoghi ciascuno di importo minimo pari a € 200.000,00 IVA esclusa, la comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.



Direzione della Giunta Regionale

Settore Contratti e servizi

*marco.piletta@regione.piemonte.it - attivitanegoziale.settore@regione.piemonte.it
settore-coordinamentoservizigenerali@regione.piemonte.it*

Relativamente alle richieste di proroga termini di gara, la Stazione Appaltante ha predisposto un “Avviso di differimento termini” pubblicato nella sezione “Documentazione di gara” della piattaforma “Sintel”.

Distinti saluti.

Dott. Marco Piletta

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.